

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

TITOLO I

FONTI DELLA DISCIPLINA

Art. 1

Rapporti tra il Codice di giustizia sportiva della FIGC e le fonti normative superiori

1. Il presente Codice di giustizia sportiva della FIGC (d'ora in poi Codice) è adottato in conformità alle norme dell'ordinamento statale, allo Statuto, ai Principi di giustizia sportiva e al Codice della giustizia sportiva del CONI, alle norme della FIFA e dell'UEFA.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice di giustizia sportiva del CONI, è fatta salva l'autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.